

Organismo Paritetico Provinciale

Nell'ambito degli Enti Bilaterali Territoriali del settore commercio e del settore turismo opera l'Organismo Paritetico Provinciale previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08.

Tale Organismo espleta le sue funzioni in tema di Sicurezza sui luoghi di lavoro, fra cui:

- promuove l'informazione e la formazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza;
- è sede nella quale portare eventuali controversie che possano sorgere in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni;
- comunica alle aziende e ai lavoratori interessati i nominativi dei rappresentanti territoriali per la sicurezza dei lavoratori.

Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza dei Lavoratori

L'art. 47 del D.Lgs. 81/08 prevede che in tutte le aziende che occupano fino a 15 dipendenti, e comunque in tutte quelle in cui non sia eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, abbia competenza il Rappresentante Territoriale. Gli Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo della Provincia di Cuneo hanno individuato e formato alcuni soggetti destinati alla funzione di Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST).

Questa scelta può essere vincente per lavoratori e imprese perché:

- un soggetto adeguatamente formato si occupa della sicurezza dei lavoratori e si interfaccia con il datore di lavoro o il Responsabile della Sicurezza
- Ente Bilaterale e Associazione di categoria garantiscono presenza e collaborazione nelle relazioni con questa importante figura aziendale
- l'impresa è sollevata da oneri economici e formativi
- i Lavoratori dell'impresa non si assumono le responsabilità e gli oneri del ruolo.

Obblighi di Comunicazione

Secondo le Norme in vigore "i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli Enti Bilaterali, (...) e agli Organismi Paritetici, (...) ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda".

Gli Enti Bilaterali del settore Commercio e Turismo della provincia di Asti organizzano appositi corsi di formazione attraverso Agenzie Formative selezionate e convenzionate: l'iscrizione a tali corsi vale come richhiesta di collaborazione all'Ente Bilaterale e consequentemente costituisce adempimento della norma.

Ogni informazione si può richiedere presso:

ENTE BILATERALE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO DELLA PROVINCIA DI ASTI o presso tutte le sedi ASCOM CONFCOMMERCIO della PROVINCIA di ASTI













NUOVI IMPORTANTI ADEMPIMENTI, IN VIGORE DAL 26/01/2012

La Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, dopo un complesso e articolato iter, ha approvato il 21 dicembre scorso, gli accordi sulla formazione (di seguito ACCORDO) dei lavoratori, preposti e dirigenti e dei datori di lavoro che svolgono direttamente il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), dando così attuazione a quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 37 e 34 del D.Lgs. 81/08 (cd Testo Unico sulla Sicurezza).

Gli accordi, che disciplinano la formazione e l'aggiornamento dei soggetti coinvolti, prevedono diversi livelli formativi, articolati su differenti condizioni di rischio riferito all'attività svolta: BASSO, MEDIO e ALTO. I percorsi formativi si sviluppano in due momenti, uno di base (formazione generale) identico per tutti e l'eltro più specifico per le differenti attività produttive individuate secondo la classificazione dell'attività (codice ATECO).

Nelle pagine successive sono descritti gli obblighi previsti principalmente per i DIPENDENTI NEO ASSUNTI E NON e per i DATORI D LAVORO.



LAVORATORI DIPENDENTI

LAVORATORI NEO-ASSUNTI CHE NON HANNO ANCORA FREQUENTATO CORSI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DI CUI ALL'ACCORDO A FAR DATA DAL 26/01/2012

LAVORATORI CHE SONO GIÀ STATI FORMATI ED INFORMATI EX ARTT. 36 E 37 D.LGS 81/2008

LAVORATORI PER I QUALI È STATA PREVISTA LA PARTECIPAZIONE A CORSI **DI INFORMAZIONE E** FORMAZIONE VALIDATI **ENTRO IL 25/01/2012**

PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA

al Corso (vedi TABELLA 1) prima di iniziare l'attività lavorativa e comunque entro 60 giorni dall'inizio della medesima attività lavorativa

Successivi corsi di aggiornamento quinquennali della durata di 6 ore

CORSO DI AGGIORNAMENTO entro 5 anni dall'ultimo corso frequentato (vedi TABELLA 1)

CORSO DI AGGIORNAMENTO entro l'11/1/2013 per i lavoratori che hanno frequentato l'ultimo corso prima dell'11/01/2007 (vedi TABELLA 1)

Successivi corsi di aggiornamento quinquennali della durata di 6 ore

FREQUENZA, ENTRO IL 25/01/2013, DEI CORSI, **APPROVATI AL 25/01/2012**

Successivi corsi di aggiornamento quinquennali della durata di 6 ore

LAVORATORI NEO-ASSUNTI CHE HANNO GIÀ PARTECIPATO AD EVENTI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DI CUI ALL'ACCORDO Esonero dal modulo di "Formazione specifica" a seguito della presentazione del relativo attestato (vedi TABELLA 1) **ESONERO DAL IL LAVORATORE MODULO DI HA OPERATO IN** "FORMAZIONE **PASSATO IN** Frequenza del corso di **GENERALE" A UN'AZIENDA DEL** "Formazione specifica" SEGUITO DELLA MEDESIMO prima di iniziare l'attività **PRESENTAZIONE** SETTORE lavorativa, o in caso di **DEL RELATIVO PRODUTTIVO** comprovata impossibilità **ATTESTATO** (stesso codice ATECO) entro 60 giorni dall'inizio della medesima attività

III°

TABELLA 1

., .,			
Livello di rischio	Corso di cui all'accordo Conferenza permanente Stato - Regioni e Province autonome del 21/12/2011		Aggiornamento quinquennale di cui all'Accordo Conferenza permanente Stato - Regioni e Province Autonome del
	Formazione generale	Formazione specifica	21/12/2011
BASSO	4 ore	4 ore	6 ore
MEDIO	4 ore	8 ore	
ALTO	4 ore	12 ore	

DATORI DI LAVORO che intendono svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (Datore di lavoro = RSPP)

DATORI DI LAVORO CHE HANNO FREQUENTATO IL CORSO DI **FORMAZIONE DI CUI AL DM** 16/01/1997 (CORSO DI RSPP)

DATORI DI LAVORO CHE HANNO **ASSUNTO L'INCARICO DI RSPP** ENTRO IL 31/12/1996 E CHE NON **HANNO FREQUENTATO ALCUN CORSO DI FORMAZIONE**

ll°

CORSO DI AGGIORNAMENTO ENTRO IL 11/01/2017

CORSO DI AGGIORNAMENTO ENTRO IL 11/01/2014

Successivi corsi di aggiornamento quinquennali (vedi TABELLA 2)

Successivi corsi di aggiornamento quinquennali (vedi **TABELLA 2)**

DATORI DI LAVORO CHE NON HANNO FREQUENTATO ALCUN CORSO

CORSO DI CUI ALL'ACCORDO 21/12/2011 **ENTRO 90 GIORNI DALL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ**

Successivi corsi di aggiornamento quinquennali (vedi TABELLA 2)

Successivi corsi di aggiornamento

quinquennali della

durata di 6 ore

lavorativa (vedi TABELLA 1)

TABELLA 2

Livello di rischio	Corso di cui all'accordo Conferenza permanente Stato - Regioni e Province autonome del 21/12/2011	Aggiornamento quinquennale di cui all'Accordo Conferenza permanente Stato - Regioni e Province Autonome del 21/12/2011
BASSO	16 ore	6 ore
MEDIO	32 ore	10 ore
ALTO	48 ore	14 ore